



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Rif. prot. n. 1686-2275-2690/I/CPGT

Delibera n. 511/2024

Il Consiglio nella seduta del 26.03.2024, composto come da verbale in pari data;

sentito il relatore Consigliere G. CORSINI;

richiamata la delibera n. 143 del 30/01/2024, con la quale è stato bandito, mediante pubblicazione in data 06/02/2024 sul sito internet del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, un interpello in sede nazionale per la disponibilità all'applicazione temporanea non esclusiva di **n. 1 Giudice Tributario** presso la **Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Teramo**;

rilevato che, a seguito della predetta procedura di interpello su base nazionale, sono state acquisite le richieste di applicazione dei seguenti candidati:

NOMINATIVO	CARICA DI TITOLARITA'	Corte di Giustizia di appartenenza	Anzianità nella carica ai sensi del RUOLO UNICO NAZIONALE	CARICA PER CUI PARTECIPA
CIRILLO GIOVANNI	GT	CGT II MARCHE	823	GT
BARBIERI LUIGI	GT	CGT I BENEVENTO	1198	GT
ANDREONI PIERPAOLO	GT	CGT I CHIETI	223	NON AMMESSO

vista la Risoluzione n. 7/2015 e successivi emendamenti;

esaminate le istanze trasmesse dalle segreterie delle rispettive Corti di Giustizia Tributaria, corredate:

- A) dalle dichiarazioni dei candidati previste dal bando ed inserite nel modello di domanda di partecipazione;
- B) dalle documentazioni relative ai previsti nulla osta dei Presidenti delle rispettive Corti di Giustizia;

considerato che, al fine di armonizzare e sostituire le disposizioni impartite con le precedenti risoluzioni in ordine alla procedura di applicazione dei componenti delle Corti di Giustizia Tributaria presso sedi diverse da quella di organica appartenenza, il Consiglio di Presidenza, con la Risoluzione n. 7 del 13 ottobre 2015, ha stabilito, tra l'altro, il "**Limite del numero di incarichi**" concedibili, delle applicazioni complessive in un massimo di tre, nell'ambito del quale, ai sensi di quanto stabilito dalla Risoluzione n. 5 del 3 marzo 2015, rimane in ogni caso fermo il massimo di due per le applicazioni interne e due per quelle esterne;



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

rilevato che nella domanda di partecipazione il candidato **Pierpaolo ANDREONI** dichiara di aver depositato, nell'ultimo anno, n. 27 sentenze su n. 36 complessive oltre il termine dei 30 giorni (pari al 75% di quelle totali) e, pertanto, non può essere ammesso alle valutazioni;

rilevato che nella propria domanda di partecipazione il candidato **Giovanni CIRILLO** dichiara di non aver dato adesione agli interPELLI interni indetti negli ultimi sei mesi per la carica di titolarità presso la Corte di appartenenza;

considerato che, come riferito nel proprio nulla osta dal **Presidente della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle Marche**, l'interpello interno per la carica di titolarità del candidato è stato indetto in data 30/05/2023, cioè oltre il termine di sei mesi, e che, quindi, la circostanza che il **dott. CIRILLO** non vi abbia partecipato non è ostativa alla sua ammissione alle valutazioni nella presente procedura;

considerato che il **dott. Luigi BARBIERI**, provenendo da Corte del medesimo grado di quella di destinazione, ha la precedenza rispetto all'altro candidato ammesso alle valutazioni, ai sensi del **punto 5, lett. b) della Risoluzione n. 7/2015**, e va pertanto applicato;

visto l'art. 24 D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 545;

viste le Risoluzioni consiliari n. 7 del 13 ottobre 2015 e n. 4 del 6 dicembre 2022;

DELIBERA

l'applicazione in via non esclusiva presso la **Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Teramo**, a decorrere dal 08/04/2024 e per il periodo di 12 mesi non prorogabili, o inferiore a seguito di definizione di procedura concorsuale alla quale consegua la copertura dei posti di cui alla Risoluzione n. 4/2022 per le corrispondenti cariche di applicazione o al cessare delle necessità per le quali è stato bandito l'interpello, dei componenti di seguito elencati e per la carica indicata:

NOMINATIVO	CARICA DI APPLICAZIONE	Corte di Giustizia Tributaria DI APPARTENENZA
BARBIERI LUIGI	GT	CGT I BENEVENTO

Non compete l'indennità di cui all'art. 1, comma 14 della legge 31 agosto 2022, n. 130, non ricorrendone i presupposti.

Il Presidente della sede di applicazione, al verificarsi dei presupposti per la cessazione anticipata della stessa, procede con proprio decreto motivato, rimettendo l'applicato alla sede di provenienza e trasmettendone copia al Consiglio di Presidenza.



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Analogamente dovrà essere tempestivamente comunicato al Consiglio la conferma della avvenuta cessazione nei termini stabiliti dalla presente delibera.

Si pubblichi sul sito internet del Consiglio di Presidenza;

Si comunichi:

- alla **Direzione della Giustizia Tributaria - Ufficio III;**
- al **Presidente della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania;**
- al **Presidente della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Benevento**, il quale avrà cura di notificare la presente delibera all'interessato;
- al **Presidente della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Teramo**, invitandolo a comunicare allo scrivente Ufficio la sezione di assegnazione, rammentando che l'applicato può essere assegnato ad una sola sezione interna.

LA PRESIDENTE
Firmatario1